




TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

## Inaugurazione Anno Giudiziario 2023



Relazione del Presidente  
Dott. Nicola Gaviano

---

CAMPOBASSO - 20 FEBBRAIO 2023

---

*In copertina disegno di Gianni Ponzio*



Tribunale Amministrativo Regionale  
per il Molise

---

Inaugurazione Anno Giudiziario 2023

## **Inaugurazione dell'anno giudiziario 2023**

### **Indirizzi di saluto**

Ringrazio le autorità politiche, civili e militari che hanno voluto essere presenti a questa inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 del Tribunale amministrativo regionale per il Molise.

Ringrazio altresì il rappresentante dell'Organo di autogoverno, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, che ha parimenti inteso partecipare alla cerimonia.

Saluto inoltre con piacere i rappresentanti del lavoro e del mondo accademico. E con altrettanto vivo piacere gli avvocati presenti del libero Foro, dell'Avvocatura dello Stato e delle altre Avvocature pubbliche. Dedichiamo così tanto tempo alla lettura, gli uni degli scritti degli altri, senza praticamente conoscerci: e questa è una delle singolarità dell'esperienza giudiziaria e forense. Ma in fondo si tratta di una singolarità più apparente che reale, in quanto le nostre persone si interfacciano e interagiscono, a prescindere dalle loro individualità particolari, essenzialmente quali strumenti tecnici di una società protesa alla ricerca di una migliore giustizia.

Un anno fa, di questi tempi, avevo espresso rammarico per la lunga stagione COVID ancora in corso, che aveva imposto di limitare drasticamente l'accesso a questa sala e sicuramente dissuaso non pochi invitati dall'intervenire.

Allora il Foro non era stato adeguatamente notiziato dell'evento, e soltanto un paio di avvocati era riuscito ad assistervi.

Ora mi conforta la presenza di un maggior numero di presenze di professionisti legali. In assenza del Foro non solo non c'è possibilità di giustizia, e soltanto spazio per un solitario e algido esercizio burocratico, ma nemmeno avrebbe senso anche il solo voler parlare di amministrazione della giustizia.

Ringrazio infine il rettore del Convitto “Mario Pagano”, la professoressa Rossella Gianfagna, che anche quest’anno ci ospita nell’elegante sobrietà di questa rasserene Aula Magna, luogo che si presenta proprio come la Giustizia stessa dovrebbe sempre apparire e riuscire a essere.

Nel prosieguo vi intratterò brevemente sulle note quantitative e qualitative assunte dal contenzioso presso il T.A.R. per il Molise nell’anno alle nostre spalle, come pure sugli indici riflettenti la produttività dello stesso Tribunale.

### **Le sopravvenienze del 2022: aspetto quantitativo**

I ricorsi proposti nell’anno 2022 sono stati 367, di cui 6 annullati in quanto duplicati, e pertanto, in definitiva, 361.

Il dato delle sopravvenienze dell’anno è quindi alquanto basso: risulta inferiore al minimo del 2020 di 368 affari, il numero più basso degli ultimi anni (per arrivare a un dato ancora inferiore bisogna risalire addirittura al 2012, quando furono registrati appena 339 ricorsi).

Il 2020 era stato però un anno di minimi storici per l’intero Paese.

Nel 2022, invece, mentre il contenzioso nazionale di primo grado è salito, dai 48.112 ricorsi del 2021 al volume di 51.576 nuovi affari (con un incremento vicino al 7 %), in questa Regione, in controtendenza, e pur dopo il rimbalzo positivo del 2021 a 413 ricorsi, il contenzioso è tornato a ripiegare sul valore più basso di 367 affari.

Il rimbalzo che era stato fatto segnare dalle nuove iscrizioni di ricorsi nella Regione nel 2021 si è quindi ampiamente dissolto.

Negli ultimi quattro anni, inoltre, per ben tre volte il saldo annuale si è assestato sotto la linea dei 400 nuovi ricorsi; e, quando l’ha superata (anno 2021), tale superamento è stato solo di stretta misura (413 affari).

Oggi si è dunque lontani dalla vetta dei 527 ricorsi dell'anno 2017, e sembra ormai profilarsi anche per il futuro una tendenza al contenimento dei nuovi affari sul livello delle 400 unità annue.

## **Le sopravvenienze per materia**

### Stranieri

10 ricorsi. Continua l'arretramento di questa voce, la cui consistenza appena 5 anni fa sfiorava addirittura i 100 affari, ma da allora è andata molto rapidamente calando.

### Servizio sanitario nazionale

87 ricorsi. Questo è stato già nel 2021 il più vasto settore di contenzioso, ma il suo distacco dalle altre materie quest'anno si è ulteriormente accresciuto.

Nel 2021 il Servizio sanitario aveva fatto segnare un aumento del 150 % sull'anno precedente, attingendo così il 18 % delle nuove iscrizioni. Nel 2022 la sua consistenza è però ancora aumentata, e ora corrisponde a circa il 25 % del – ora più contenuto - monte ricorsi annuale.

Sono costretto a ricordare, a questo punto, che il dato nazionale concernente lo stesso settore è per converso appena del 4,6 %, vale a dire quasi sei volte più modesto; e che in tutte le altre Regioni la percentuale in questione è inferiore al 10 % , e per lo più notevolmente al di sotto di tale misura.

Nel dato regionale proprio di questa materia di contenzioso si riflette allora con evidenza l'anomalia di una società e di un mercato che si trovano da tempo sottoposti ai rigori di un regime commissariale costretto, a sua volta, a muoversi tra imperativi contrapposti, mille strettoie giuridiche e almeno altrettante difficoltà operative.

## Impiego

Questa voce, con 23 complessivi ricorsi, si è mantenuta sui livelli dei due anni precedenti, e non richiede particolari commenti. I relativi giudizi si polarizzano soprattutto sui concorsi per l'accesso all'impiego nelle Pubbliche Amministrazioni.

## Edilizia e Urbanistica

48 ricorsi. Si tratta della terza voce, in ordine di consistenza, dopo quelle del Servizio sanitario e delle Ottemperanze al giudicato.

Il suo peso è alquanto cresciuto rispetto ai due anni precedenti, e ora ha ampiamente superato la soglia del 10 % delle nuove iscrizioni.

La tendenza di questa voce all'incremento induce a dire che gli istituti di semplificazione meritoriamente introdotti dal legislatore in epoca recente per le attività edilizie potrebbero forse prestarsi ad un "tagliando di manutenzione" teso a renderne ancora più univoche e lineari le modalità applicative.

## Appalti

I 20 affari pervenuti sono stati quattro in meno del 2021, ma anche quattro in più rispetto al 2020.

La quota degli appalti sul monte delle sopravvenienze dell'anno 2022 è stata pari al 5,44 per cento (l'anno scorso il settore assommava al 5,84 per cento).

A livello nazionale, peraltro, il settore nello stesso anno ha espresso appena il 4,9 % del contenzioso (l'anno prima, il 6,73 %), e pertanto non esprime maggiore vivacità rispetto alla scena regionale molisana.

Quanto ai tempi medi di definizione dei giudizi in materia di appalti, dalle tabelle corredanti la Relazione del Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti pubblicata il 30 gennaio 2023 risulta quanto segue:

- a fronte di una durata media dei giudizi cautelari di settore, in primo grado, di 26 giorni, quella rilevata presso il T.A.R. Molise è stata di gg. 14;
- per i giudizi di merito nello stesso settore la durata media nazionale è stata di 111 giorni, mentre quella riscontrata presso lo stesso T.A.R. è stata di gg. 68.

### **La produttività del T.A.R.: aspetto quantitativo**

Nell'anno 2022 (durante il quale sono state tenute, oltre alle udienze ordinarie, anche due udienze straordinarie di smaltimento dell'arretrato) il Tribunale ha pronunciato n. 402 sentenze ordinarie e 45 sentenze in forma semplificata, con le quali sono stati globalmente definiti 453 ricorsi.

Altri giudizi sono stati poi definiti con 5 ordinanze collegiali e 21 decreti presidenziali decisori.

Complessivamente, nell'anno sono stati quindi definiti 479 ricorsi: dato superiore a quello del 2021, anno nel quale non si erano però tenute udienze straordinarie di smaltimento.

Nello stesso anno 2022 sono state pronunciate anche 115 ordinanze cautelari e 55 ordinanze collegiali (tra le quali 24 istruttorie).

Della buona produttività fatta segnare dal Tribunale non posso che ringraziare i colleghi magistrati dott. Massimiliano Scalise e dott. Francesco Avino per l'impegno profuso e lo spirito di servizio sempre dimostrato.

### **L'arretrato del T.A.R.**

Al 1° gennaio del 2022 i ricorsi pendenti erano in numero di 740 (697 al netto delle c.d. false pendenze).

Si è appena detto che i nuovi ricorsi iscritti nell'anno 2022 sono stati solo 367; e che i ricorsi definiti nello stesso anno sono stati invece in numero superiore, ossia pari a 479.



Il relativo differenziale favorevole di produttività ha permesso, pertanto, di ridurre il numero degli affari totali pendenti, che alla data del 31 dicembre 2022 sono risultati scesi da 740 a 635 (623 al netto delle false pendenze), ossia calati del 14,4 % .

Una buona notizia, dunque.

È peraltro doveroso aggiungere che, anche in un anno di ridotto afflusso annuale dei ricorsi (quale è stato il 2022), le sole udienze ordinarie, se la pianta organica non venisse coperta anche con riferimento al quarto posto magistratuale da essa contemplato, non permetterebbero di incidere apprezzabilmente sull'arretrato. Da qui l'importanza, per il Tribunale, di ottenere una copertura integrale della pianta organica, la quale, pur prevedendo la presenza di un presidente e tre magistrati *a latere*, reca da ormai quattro anni un posto di magistrato vacante.

Non sembra difatti possibile riporre particolare affidamento, per l'immediato futuro, sullo strumento delle udienze straordinarie di smaltimento, quantomeno nel senso che sembrerebbe ormai invalsa l'interpretazione ministeriale che con i fondi del PNRR simili udienze sarebbero finanziabili unicamente per gli uffici giudiziari che, per il loro più cospicuo arretrato, hanno beneficiato, in forza dello stesso piano PNRR, di assunzioni straordinarie e conseguente rafforzamento dell'Ufficio del processo.

La composizione dei ricorsi pendenti al 31.12.2022, che sono in totale 635, è la seguente: 1 affare del 2015, 2 del 2016, 1 del 2017, 34 del 2018, 59 del 2019, 114 del 2020, 180 del 2021 e, infine, 244 del 2022.

Lo stato dei medesimi 635 ricorsi complessivamente pendenti è questo:

n. 386 ricorsi da fissare a udienza di discussione;

n. 228 già fissati a udienza;

n. 11 assegnati a sezione (poiché sospesi per rinvio ad altri organi giudiziari, interrotti o privi dell'istanza di fissazione di udienza ma non ancora maturi per la decretazione);

n. 10 in redazione provvedimento (ridottisi a 6 alla data del 30/1/2023).

Il nucleo più risalente dell'attuale pendenza testé indicata, costituito dai 97 ricorsi depositati *ante* 31.12.2019, versa nelle seguenti più specifiche condizioni:

85 ricorsi sono stati già assegnati a udienze ordinarie di discussione, le quali saranno celebrate entro il mese di luglio del 2023;

8 sono stati già trattati e si trovano in fase di redazione del provvedimento decisorio (tali ricorsi si sono ridotti a 4 alla data del 30/1/2023);

4 ricorsi sono assegnati a sezione.

### **Le decisioni in rito emesse dal T.A.R.**

Nel 2022 sono state emesse, si è già detto, n. 402 sentenze ordinarie.

Tra queste, si segnala qui specificamente la presenza di: 33 sentenze dichiarative di cessazione della materia del contendere<sup>1</sup>, 47 dichiarative di improcedibilità, 8 di estinzione, 15 di inammissibilità, 1 di irricevibilità e, infine, 2 declinatorie di giurisdizione.

L'incidenza totale delle decisioni in rito (in valore assoluto, poco più di cento) è stata di circa un quarto delle complessive sentenze ordinarie emesse, quota fisiologica sostanzialmente corrispondente a quella dell'anno precedente.

Anche quest'anno può infine confermarsi il ridotto numero, già segnalato nella Relazione dell'anno scorso, delle declaratorie di irricevibilità/inammissibilità/difetto di giurisdizione, nel 2022 pari a 18 (l'anno prima, a 28). Il Foro continua quindi a prestare un buon grado di attenzione al rispetto delle condizioni formali di accesso alla Giustizia amministrativa.

---

<sup>1</sup> Tale categoria è stata qui inserita nel novero delle decisioni in rito in ossequio a una lunga tradizione. È però noto che l'art. 35, comma 5, cod.proc.amm. la include ora nel *genus* delle sentenze di merito.

## **Le decisioni di merito emesse dal T.A.R. : esiti**

I ricorsi definiti nell'anno 2022 in udienza pubblica sono stati 223.

Questo specifico aggregato è il più significativo per operare un raffronto degli esiti di merito dei giudizi, giacché i ricorsi di tipo camerale, come quelli di ottemperanza o sul silenzio, stante la peculiarità dei loro presupposti, presentano inevitabilmente una prevalenza strutturale delle decisioni di accoglimento su quelle di rigetto.

Ebbene, nel contesto delle decisioni assunte dal T.A.R. in udienza pubblica le sentenze reiettive sono state 89 (di cui 61 di rigetto *tout court*, e 28 recanti un dispositivo di rigetto unito a declaratoria di irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità), mentre le sentenze di accoglimento sono state invece globalmente 68 (di cui 45 di accoglimento integrale e 23 di accoglimento almeno parziale).

Si può quindi constatare una sensibile prevalenza, per l'anno 2022, del dato delle decisioni di segno reiettivo sugli accoglimenti. In pratica, ogni 10 accoglimenti ci sono stati 13 rigetti.

## **Le sentenze in forma semplificata**

Più equilibrato è il saldo specifico di questa particolare categoria di decisioni del Tribunale.

Le 45 sentenze emesse in forma semplificata hanno sancito i seguenti esiti: accoglimenti n. 19; rigetti n. 17 (gli esiti di merito qui sono quindi in pratica numericamente equivalenti); dichiarazioni di inammissibilità, improcedibilità o cessazione della materia del contendere: n. 9.

## **Gli affari cautelari e i loro esiti**

Le domande cautelari sottoposte al Tribunale nell'anno 2022 sono state complessivamente 208 (di cui 177 veicolate da ricorsi introduttivi e 31 da atti di motivi aggiunti).

Questo in un anno che ha visto presentare n. 245 ricorsi introduttivi con rito ordinario, 20 ricorsi in materia di appalti e 73 atti di motivi aggiunti.

Mediamente, perciò, nell'anno in rilievo i nuovi ricorsi sono stati depositati con corredo di istanza cautelare in ragione di 7 casi su 10.

A fronte di tali domande cautelari al Collegio sono state pubblicate 115 ordinanze cautelari.

Di queste, 77 sono state reiettive, 23 di accoglimento, 4 di fissazione di udienza pubblica *ex art. 55 comma 10 cod.proc.amm.* e, infine, 9 istruttorie.

Le richieste di provvedimento cautelare monocratico sono state invece 30, ossia dieci di meno rispetto al 2021.

Di tali richieste, 18 sono state respinte e 11 accolte. La quota degli accoglimenti è stata perciò superiore all'anno precedente, quando vi erano stati 12 accoglimenti –ossia, un valore assimilabile a quello del 2022- al cospetto, però, di ben 28 rigetti.

Concludendo sul tema dei provvedimenti cautelari, faccio infine notare che dalla Relazione del Presidente del Consiglio di Stato del 30 gennaio 2023 si desume che la durata media nazionale dei giudizi cautelari è risultata di 36 giorni, mentre dinanzi a questo T.A.R. è stata registrata quella di 30 giorni.

## **I riti camerati**

### **A) Le ottemperanze**

Nell'anno oggetto di esposizione sono stati depositati 60 nuovi ricorsi di questo tipo (di cui 1 annullato per duplicazione), cifra simile al numero di 57 fatto segnare nel 2021: ma l'incidenza percentuale del dato del 2022 (anno di minori sopravvenienze totali) si è accresciuta, ed è pari ora al 16,3 %.

Dei 60 nuovi ricorsi qui pervenuti, 48 hanno riguardato obbligazioni strettamente pecuniarie della Pubblica Amministrazione (tra cui ancora 9 ricorsi per risarcimento danni da emoderivati a carico del Ministero della Salute), e 12 l'esecuzione di sentenze del T.A.R. Le ottemperanze a contenuto puramente pecuniario sono state quindi l'80 %, mentre nei due anni precedenti erano più del 90 %.

Le Amministrazioni più frequentemente convenute in ottemperanza nell'anno sono state la Regione Molise (21 ricorsi), il Ministero della Salute (10) e l'ASREM (6).

Nel corso del 2022 i ricorsi di ottemperanza comunque trattati sono stati complessivamente 100, dei quali 67 definiti: tra i medesimi, la pronuncia più comune è stata -va da sé- quella dell'accoglimento del ricorso con nomina di un commissario *ad acta* (48 ricorsi); 8 ricorsi hanno peraltro visto dichiararsi cessata la materia del contendere.

## **B) Gli accessi**

I giudizi instaurati nell'anno per ottenere un accesso a documenti sono stati 18.

Il numero delle cause in tema di accesso continua quindi a crescere: nell'anno 2021 erano stati 15, e appena 10 nel 2020. Ma quantomeno, quest'anno, la loro distribuzione non ha fatto segnare concentrazioni anomale a carico di singoli Enti: il relativo contenzioso si è difatti diluito in maniera pulviscolare su molteplici Amministrazioni.

Di questi 18 ricorsi, 10 sono stati definiti entro lo stesso anno (5 con accoglimento e 4 con dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse o cessata materia del contendere).

Ma nel 2022 sono stati trattati anche ricorsi di accesso anteriori.

Complessivamente, nel corso dell'anno ne sono stati definiti 20. Di questi, 9 sono stati accolti, 1 respinto, 1 dichiarato inammissibile, e ben 8 sono sfociati in una dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse o cessata materia del contendere.

Dal che si desume, pertanto, da un lato, che appena il dieci per cento dei ricorsi in tema di accesso ha avuto, per chi ricorreva, un esito sfavorevole (dato la cui eloquenza dovrebbe suggerire alle Amministrazioni una maggiore apertura nella gestione delle istanze di ostensione documentale dei privati); dall'altro, in pratica, che a fronte di ogni ricorso accolto ve n'è stato, in media, un altro rispetto al quale l'Amministrazione, per quanto in ritardo, ha soddisfatto spontaneamente il richiedente, evitando così almeno la soccombenza in giudizio (ma non anche, di regola, una condanna per le spese).

L'auspicio d'obbligo è che nell'anno in corso trovi conferma e si rafforzi quantomeno questa seconda tendenza di ritardato adempimento.

### **C) I silenzi**

In questo settore l'anno 2022 ha visto depositare solo 14 ricorsi (di cui uno annullato): un numero marcatamente inferiore ai 20 affari depositati nel 2021 e ai ben 27 del 2020.

Dei nuovi 14 ricorsi, ben otto attengono alla materia sanitaria (per autorizzazioni all'erogazione di prestazioni sanitarie, adeguamento tariffe, ecc.).

Dei nuovi ricorsi ne sono stati definiti sette nel corso dello stesso anno (tre accolti e quattro dichiarati improcedibili).

Nel 2022 sono stati però trattati anche ricorsi di silenzio anteriori.

Complessivamente ne sono stati definiti 22. Tra questi, 11 (la metà) sono stati accolti, uno solo respinto, e complessivamente ben sei sono esitati in una dichiarazione di sopravvenuta carenza d'interesse o cessata materia del contendere. Vale a dire, a spanne, che, per ogni due ricorsi in materia di silenzio che vengono accolti, ve n'è un terzo per cui l'Amministrazione si attiva, pur se partita in ritardo, e perviene comunque a provvedere quantomeno a ridosso della camera di consiglio fissata per la decisione, similmente a quanto si è appena registrato per il contenzioso sugli accessi ai documenti.

Si potrebbe allora essere tentati di commentare che l'Amministrazione è solo “*un po' troppo lenta*” nel soddisfare le istanze rivoltele.

Resta però da chiedersi se il privato indotto a proporre ricorso giurisdizionale per ottenere un accesso documentale o reagire a un silenzio amministrativo, e poi soddisfatto dalla P.A. a ridosso della camera di consiglio convocata per trattare tale ricorso, avrebbe ugualmente raggiunto il proprio obiettivo se non avesse adito le vie legali.

### **La sinteticità degli scritti. La loro forma.**

Sono costretto a tornare, a questo punto, sul tema della sinteticità e sulla necessità di una corretta impostazione metodologica degli scritti processuali.

Il dovere di chiarezza e sinteticità degli atti delle parti e del giudice enunciato dall'art. 3 del cod. proc. amm. non si esaurisce nel rispetto del limite dimensionale fissato dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016, ma deve presiedere all'impostazione della struttura dei ricorsi e di ogni altro scritto di parte, anche quindi al di sotto della detta soglia di lunghezza.

Il decreto n. 167 del 2016 prevede che gli atti introduttivi dei giudizi rechino distintamente la esposizione dei fatti e dei motivi. Dispone, inoltre, che anche memorie e repliche rechino in modo chiaro e separato gli argomenti giuridici, nonché, in appositi e distinti paragrafi specificamente titolati, le eccezioni di rito e di merito, le richieste di rinvio pregiudiziale, le istanze di oscuramento dei dati personali e le altre richieste su cui il giudice debba pronunciarsi.

Non basta quindi affatto rispettare il limite dimensionale fissato dal decreto.

Oggi, difatti, si depositano spesso ricorsi di una trentina di pagine e oltre per esperire impugnazioni, per così dire, di ordinaria amministrazione, i cui contenuti proprio nulla perderebbero anche ove la loro estensione fosse ridotta alla metà.

Il virus della prolissità, peraltro equamente diviso tra parti ricorrenti e resistenti, è un fattore disfunzionale per l'amministrazione della giustizia.

La prolissità degli scritti, oltre a sottrarre tempo, offusca pressoché inevitabilmente la chiarezza dei testi che ne sono colpiti, compromettendone sempre l'incisività ed efficacia, ma talvolta finanche la stessa comprensibilità. E ciò viepiù vale quando gli scritti non vengono nemmeno debitamente organizzati per temi, ma presentati alla stregua di disorganici contenitori.

Gli studi legali del territorio regionale attivi nel contenzioso amministrativo e immuni dalla deriva della prolissità rischiano di contarsi, purtroppo, sulle punte delle dita di una sola mano.

Vi è poi un altro aspetto, sempre attinente alla forma degli scritti di parte, sul quale mi sento costretto ad attirare la vostra attenzione.

La ragione d'essere della presenza degli avvocati nel processo risiede, come tutti sappiamo, non solo nella natura tecnica di questo, ma anche nel fatto che è d'uopo che le ragioni delle parti siano espresse col distacco di chi non sia personalmente implicato nella vicenda in controversia.

Ebbene, qualche volta è purtroppo accaduto che questo distacco sia venuto meno, e sia stato sostituito da toni inappropriati e polemici.

Permettetemi allora di osservare che, per quanto un professionista possa anettere importanza a una determinata controversia, e per quanto logorati possano magari essere determinati rapporti personali, evenienze simili semplicemente non dovrebbero verificarsi.

La dialettica processuale di cui la Giustizia ha bisogno è sempre e soltanto quella di un sereno confronto tecnico tra argomentazioni.

### **Gli ausiliari del giudice - Il patrocinio a spese dello Stato**

Nell'anno 2022 sono stati nominati 57 ausiliari del giudice, di cui 56 commissari *ad acta* e 1 verificatore.

Nei confronti di tali figure sono state disposte 8 liquidazioni di compensi (di cui 6 con decreto presidenziale e 2 con sentenza), che hanno riguardato 7 commissari e 1 verificatore.



È stata respinta, con decreto presidenziale, una istanza di liquidazione di compenso per un commissario *ad acta* che aveva svolto tutte le proprie vacanze in orario di servizio.

Sono state dichiarate perente, sempre con decreto presidenziale, 5 istanze di liquidazione di commissari *ad acta* che non avevano adempiuto, nei termini loro assegnati, al deposito degli elementi conoscitivi che avevano formato oggetto di prescrizioni istruttorie rimaste inevase.

Venendo alla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato, nell'anno 2022 le sue sedute sono state 9, nel corso delle quali sono state esaminate 18 istanze di ammissione, di cui 14 sono state accolte, 3 respinte e una rinviata al corrente anno 2023.

Nell'ambito di questa forma di patrocinio sono state disposte 20 liquidazioni di compenso a difensori (18 con decreto presidenziale e 2 con ordinanza collegiale).

È stata infine denegata la liquidazione del compenso per 4 giudizi a seguito della sopravvenuta revoca, con effetto retroattivo, dell'originario provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

### **Conclusioni**

A conclusione di questa relazione rivolgo anche quest'anno una meritata espressione di ringraziamento, profondamente sentita, e non certo di forma, al personale del nostro Tribunale, che col proprio paziente lavoro di collaborazione rende possibile giorno per giorno il suo funzionamento.

DICHIARO APERTO L'ANNO GIUDIZIARIO 2023

APPENDICE A

PRONUNCE PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVE

ADOTTATE NEL 2022

**Appalti pubblici – Esclusione per anomalia dell’offerta – Valutazione d’inaffidabilità dei chiarimenti forniti dalla ditta – Motivazione puntuale - Necessità**

Tar Molise, Sez. I, 19 gennaio 2022, n. 11 – Gaviano, pres.; Avino, est.

È illegittima l’esclusione da una gara per l’affidamento di un appalto di servizi disposta perché, a seguito di verifica di anomalia, l’offerta sia risultata anormalmente bassa, nel caso in cui il concorrente abbia fornito articolate e plurime giustificazioni in riscontro alla richiesta di chiarimenti della P.A. ma il provvedimento di esclusione sia stato solo genericamente motivato con riferimento al ribasso operato e alla ritenuta non affidabilità delle giustificazioni. Infatti, mentre la valutazione favorevole delle giustificazioni dell’offerta sospetta di anomalia non richiede alcun particolare onere motivazionale, è invece richiesta una seria e approfondita motivazione ove l’Amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa.

**Appalti pubblici – Giudizio di anomalia dell’offerta – Sopravvenienze che incidono sulla sua tenuta economica – Valutazione - Necessità**

Tar Molise, Sez. I, sentenza 14 febbraio 2022, n. 41 –Gaviano, pres.; Avino, est..

Il giudizio di anomalia dell’offerta di gara deve essere complessivo e prendere in esame tutti gli elementi rilevanti, militanti sia a favore che contro l’attendibilità dell’offerta nel suo insieme, e la valutazione della sostenibilità della medesima deve essere effettuata anche tenendo conto delle sopravvenienze di fatto e di diritto che incidano sulla sua tenuta economica, tanto in caso di loro influenza vantaggiosa quanto sfavorevole al concorrente: il seggio di gara deve difatti valutare la fattibilità dell’offerta al tempo dell’aggiudicazione.

**Edilizia ed urbanistica – Variante allo strumento urbanistico - Ampliamento del cimitero locale – Ricorso – Legittimazione e interesse ad agire**

T.A.R. Molise, Sez. I, 8 marzo 2022, n. 63 – Gaviano, pres.; Scalise, est.

Laddove il ricorrente chieda l’annullamento di uno strumento urbanistico, l’ammissibilità del ricorso, nelle sue singole censure, richiede la dimostrazione della sussistenza di un pregiudizio specifico e attuale riveniente, a carico del fondo del ricorrente, dalla scelta pianificatoria della quale si assume l’illegittimità, stante la mancanza di una previsione di diritto positivo legittimante la possibilità di un’azione popolare nella materia.

La possibilità per i cittadini di partecipare al procedimento di formazione dello strumento urbanistico per il tramite di osservazioni non li legittima automaticamente alla proposizione di un ricorso giurisdizionale avverso tale strumento, atteso che la partecipazione procedimentale e il processo amministrativo si fondano su presupposti e condizioni di accesso differenti.

**Appalti pubblici – Art. 1, c. 449 l. n. 296/2006 – Favor per le adesioni agli acquisti centralizzati effettuati a livello regionale – Presupposto – Contemporanea presenza di convenzioni-quadro stipulate dalla CUC regionale e da Consip s.p.a. - Quando sussiste**

T.A.R. Molise, Sez. I, 7 aprile 2022, n. 103 – Gaviano, pres.; Scalise, est.

La preferenza accordata dal Legislatore agli acquisti centralizzati effettuati a livello regionale può operare solo se sul mercato siano contemporaneamente disponibili convenzioni stipulate, appunto, sia dalla centrale di committenza regionale di riferimento, sia da Consip s.p.a.. In assenza delle une o delle altre, per l’ente interessato all’acquisto di determinati beni o servizi non si pone neppure astrattamente un’alternativa, con conseguente inapplicabilità delle norme e dei principi giurisprudenziali diretti a orientare la scelta delle amministrazioni verso

le convenzioni regionali. Allorché, pertanto, una convenzione-quadro regionale di settore manchi – e tanto più se la gara regionale ancora in corso non abbia neppure ad oggetto l'affidamento di una convenzione-quadro, ma solo di un comune appalto –, l'ente avente un bisogno che la convenzione CONSIP sia in grado di soddisfare legittimamente vi aderisce.

### **Appalti pubblici – Bando – Impugnabilità in giudizio immediata - Quando sussiste**

T.A.R. Molise, Sez. I, 22 aprile 2022, n. 120 – Gaviano, pres.; Scalise, est.

Gli atti indittivi e disciplinativi delle procedure a evidenza pubblica possono di regola essere impugnati solo unitamente a quelli che ne fanno applicazione, dal momento che, in coerenza con la loro connotazione di atti generali, soltanto la loro applicazione pratica è in grado di concretizzare una lesione attuale e diretta della sfera giuridica dell'interessato. A fronte di tale regola generale, è ammessa in via eccezionale l'immediata impugnazione della *lex specialis* unicamente in determinate ipotesi, tassativamente individuate dalla giurisprudenza, e come tali di stretta interpretazione, fra le quali assume preminente rilievo quella delle clausole immediatamente escludenti (e quindi già *ex se* lesive), oppure tali da impedire la formulazione dell'offerta (senza limitarsi semplicemente ad incidere sulla convenienza economica della partecipazione). E l'onere della dimostrazione della ricorrenza in concreto di simili eccezionali circostanze incombe sulla parte che agisca immediatamente in giudizio contro il bando, la quale deve adempiervi per avvalorare l'attualità del proprio interesse ad agire.

**Appalti pubblici – Trasparenza, terzietà e imparzialità dell’azione amministrativa - Principio di separazione soggettiva tra predisposizione della *lex specialis* di gara e sua applicazione – Violazione - Conseguenze**

Tar Molise, Sez. I, 22 aprile 2022, n. 121 – Gaviano, pres.; Avino, est.

Sono illegittimi, per violazione dell’art. 77, comma 4°, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e per incompatibilità soggettiva, i provvedimenti di nomina della Commissione giudicatrice di una gara di appalto, e tutti gli atti successivi della procedura concorrenziale, nel caso in cui il relativo Presidente abbia curato la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica a base della gara e altresì quella del suo bando/disciplinare. La *ratio* della suindicata disposizione normativa è difatti, a presidio della trasparenza e terzietà dell’organo valutativo e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, quella di garantire che chi abbia redatto la *lex specialis*, o compiuto altri atti parimenti essenziali alla procedura, non possa poi diventare componente della Commissione di valutazione delle offerte dei candidati, essendo stata imposta una regola di separazione tra chi predisponga il regolamento di gara e chi sia chiamato ad applicarlo concretamente.

**Appalti pubblici – Società consortile – Possesso dei requisiti di qualificazione da parte di una consorziata – Possibile operatività del c.d. “cumulo alla rinfusa” in capo alla società consortile.**

T.A.R. Molise, Sez. I, 17 maggio 2022, n. 169 – Gaviano, pres.; Scalise, est.

È legittima l’ammissione alla gara della società consortile che, partecipandovi in proprio, dimostri di possedere i requisiti di qualificazione previsti dal bando utilizzando quelli delle proprie società consorziate (c.d. “cumulo alla rinfusa”): infatti i consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs n. 50/2016, ove partecipanti in proprio a una gara, possono legittimamente qualificarsi sia con i requisiti posseduti direttamente, sia ricorrendo a quelli posseduti dalle singole

imprese consorziate, potendo far valere i mezzi nella disponibilità di queste ultime in base al rapporto organico che le lega ad esso.

**Edilizia e urbanistica – Atto di perimetrazione di insediamenti abusivi – Annullamento giurisdizionale - Atto plurimo – Efficacia limitata inter partes dell’annullamento**

TAR Molise, Sez. I, 23 giugno 2022, n. 230 – Gaviano, pres.; Avino, est.

Il giudicato amministrativo, per principio generale, produce effetti limitati alle parti in causa secondo il disposto dell’art. 2909 del cod. civ., regola che subisce eccezioni nei soli casi in cui l’estensione del giudicato s’imponga per la particolare natura dell’atto impugnato (ad es. un regolamento o un atto generale) o per la presenza di un legame inscindibile fra i suoi destinatari. Produce quindi effetti esclusivamente *inter partes* la sentenza che annulli la delibera comunale di perimetrazione di aree da destinare al recupero degli insediamenti abusivi, questa seconda costituendo un provvedimento che, sebbene indirizzato a una molteplicità di soggetti, riveste la natura di un atto plurimo a contenuto scindibile, quale esternazione unica di una pluralità sostanziale di provvedimenti che possiedono una loro autonoma individualità, ciascuno di essi concernendo soggetti e oggetti diversi.

**Appalti pubblici – Principio di invarianza – Art. 95, comma 15, D.lgs. 50/2016 – Portata - Ratio**

Tar Molise, Sez. I, 23 giugno 2022, n. 231 – Gaviano, pres.; Avino, est.

L’art. 95, comma 15°, del D. Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) fissa il c.d. principio di invarianza, per cui ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo delle medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

La *ratio* del principio d’invarianza è quella di evitare impugnative esperite avverso le altrui ammissioni onde escludere concorrenti –sovente diversi dall’aggiudicatario- al solo scopo di ottenere un ricalcolo delle medie e/o della soglia di anomalia utile a propiziare un’aggiudicazione finale in proprio favore.

**Appalti pubblici – Appalto servizi di igiene urbana – Esclusione dalla gara - Inadempienza obblighi pagamento di imposte/tasse/contributi previdenziali – Fattispecie – Illegittimità dell’esclusione**

T.A.R. Molise, Sez. I, 30 settembre 2022, n. 316 – Gaviano, pres.; Scalise, est.

L’art. 80, comma 4, quinto periodo del d. lgs n. 50/2016, insuscettibile di estensioni analogiche, si riferisce alle gravi violazioni fiscali/contributive sancite da atti impositivi che risultino, nel periodo rilevante per la partecipazione alla gara, giuridicamente validi ed efficaci: ma tali non sono gli atti impositivi allora già annullati da una sentenza immediatamente esecutiva, ancorché non definitiva, del Giudice Tributario.

Le gravi violazioni non definitivamente accertate di cui all’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, da coordinare con quanto stabilito dall’art. 67-*bis* del D.lgs. n. 546/1992, vanno identificate nelle violazioni *sub iudice* che non abbiano ancora formato oggetto di alcuna decisione giurisdizionale, o siano state confermate dalle pronunce giudiziarie già intervenute. Diversamente, nel caso di sentenza favorevole al contribuente in quanto annullatoria dell’atto impositivo, non si può ritenere più esistente nel mondo giuridico alcun accertamento, con la conseguente illegittimità dell’esclusione in tal caso irrogata.

**Generi di monopolio – Licenza per rivendita speciale - Istanza rinnovo/voltura – Rivendita inattiva – Presupposti**

TAR Molise, Sez. I, 30 settembre 2022, n. 317 – Gaviano, pres.; Avino, est.



Una rivendita speciale di generi di monopolio non può più considerarsi attiva quando sia pervenuto a scadenza il contratto di concessione tra l’Agenzia delle Dogane e la precedente affittuaria d’azienda e venuta meno anche la disponibilità del locale adibito all’esercizio della stessa rivendita speciale.

È legittima la decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di archiviare l’istanza di rinnovo e volturazione di una licenza per la rivendita speciale di generi di monopolio motivata con la protratta inattività della rivendita da parte del titolare.

**Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazione paesaggistica c.d. semplificata – Parere favorevole della Soprintendenza espresso mediante silenzio-assenso – Configurabilità – Condizioni**

T.A.R. Molise, Sez. I, 8 ottobre 2022, n. 321 – Gaviano, pres.; Scalise, est.

L’art. 11, comma 9, del d.P.R. n. 31/2017, in tema di disciplina procedimentale dell’autorizzazione paesaggistica c.d. semplificata, sancisce in via espressa l’applicabilità al parere della Soprintendenza del silenzio-assenso previsto dall’art. 17-bis l. n. 241/1990, facendolo derivare dalla mancata emanazione di tale provvedimento “*nei tempi previsti dal comma 5*”. Oggetto di tale richiamo è, quindi, unicamente il termine previsto dall’art. 11, comma 5, del citato d.P.R. (20 giorni), e non anche l’ulteriore elemento, pur evocato all’interno del medesimo comma, rappresentato da una previa valutazione positiva, da parte del Soprintendente, della proposta dell’Autorità procedente (la sentenza precisa altresì che non osterebbe alla formazione del silenzio-assenso l’intervenuta comunicazione di un preavviso di parere negativo).

**Autorizzazioni e concessioni – Competenze in materia di pubblica sicurezza/ordine pubblico – Salvaguardia della sicurezza di persone e animali — Predisposizione di misure di sicurezza - Competenza del Prefetto - Sussistenza**

T.A.R. Molise, Sez. I, 21 ottobre 2022, n. 377 – Gaviano, pres.; Scalise, est.

La competenza al rilascio delle licenze per lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli in luogo pubblico riconosciuta al Sindaco dagli artt. 68 r.d. n. 773/1931, nonché 19, comma 1, punto 5), e comma 4, del d.P.R. n. 616/1977, non esclude la parallela competenza del Prefetto ad assumere provvedimenti *extra ordinem* ove le circostanze del caso concreto eccezionalmente lo richiedano. Il Prefetto, infatti, costituisce tuttora l'autorità preposta al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini e alla loro incolumità, oltre che al compito di garantire l'unità d'indirizzo, il coordinamento e il raccordo delle politiche di sicurezza in ambito provinciale: potere d'intervento che va concepito, in una prospettiva organica, come strumento integrantesi con le competenze attribuite ad altri soggetti (come il Sindaco) e suscettibile di sovrapporsi alle loro determinazioni, onde consentire al Prefetto di realizzare il coordinamento e il raccordo in materia di sicurezza e ordine pubblico in tutti i casi in cui situazioni di particolare urgenza lo richiedano.

**Autorizzazioni e concessioni – Diniego di autorizzazione – Impianto fotovoltaico – Parere negativo della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Molise – Aree agricole – Illegittimità del parere – Fattispecie**

T.A.R. Molise, Sez. I, 27 ottobre 2022, n. 392 – Gaviano, pres.; Scalise, est.

Benché le aree agricole non possano essere considerate tutte indiscriminatamente accessibili all'installazione di impianti di fonti rinnovabili di energia, è altrettanto innegabile che, specialmente a fronte

di aree agricole aventi valenza squisitamente produttiva, le quali non siano state dichiarate inidonee a ospitare impianti di fonti energetiche rinnovabili con le modalità inderogabilmente stabilite dal d.m. 10 settembre 2010, s'imponga in capo all'Amministrazione contraria alla realizzazione di simili impianti un onere motivazionale particolarmente rigoroso e stringente: la Soprintendenza, in tali casi, deve ritenersi tenuta a enucleare puntualmente gli eventuali aspetti di eccezionale pregio paesaggistico dell'area agricola idonei a rendere intollerabile la realizzazione dell'opera.

### **Accesso ai documenti – Disciplina – Accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990 e accesso civico generalizzato – Rapporti**

T.A.R. Molise, Sez. I, 31 ottobre 2022, n. 397 – Gaviano, pres.; Scalise, est.

In presenza di un'istanza di accesso che non faccia riferimento esclusivo alla disciplina dell'accesso documentale *ex lege* n. 241/1990 né a quella dell'accesso civico generalizzato, ma richiami entrambi i regimi, è illegittimo il diniego di accesso che abbia omesso la valutazione dei requisiti per la concessione dell'accesso civico pervenendo a negare l'ostensione degli atti in una fattispecie in cui tali requisiti sussistevano.

La tesi che l'accesso civico generalizzato non possa essere utilizzato come surrogato dell'accesso documentale ai sensi dell'art. 22 l. n. 241/1990 non ha fondamento giuridico: l'istanza di accesso civico è quindi ammissibile anche quando dal suo accoglimento possa derivare un'utilità personale al richiedente.

**Appalti pubblici – Project financing - Revoca dell’aggiudicazione - Mancanza di previo contraddittorio in occasione della revoca della dichiarazione di pubblico interesse del relativo progetto - Illegittimità**

T.A.R. Molise, Sez. I, 31 ottobre 2022, n. 398 – Gaviano, pres.; Scalise, est.

L’Amministrazione che, nell’ambito di una procedura di *project financing*, intenda revocare la dichiarazione di pubblico interesse del progetto posto a base della gara ormai già aggiudicata in via definitiva a una determinata impresa, deve garantire a quest’ultima la partecipazione al relativo procedimento notiziandola fin dal suo avvio. Non è invece sufficiente consentire la partecipazione dell’aggiudicataria al solo procedimento a valle di revoca della gara, quando ormai la revoca della manifestazione d’interesse è stata adottata senza contraddittorio.

La clausola della *lex specialis* che accordi alla stazione appaltante la facoltà di non procedere alla stipula del contratto, benché sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, senza che l’aggiudicataria possa vantare alcun tipo di pretesa, non esenta l’Amministrazione dall’osservanza delle regole pubblicistiche poste a presidio del corretto esercizio dei poteri di riesame e revisione dell’originaria decisione di procedere alla stipula della convenzione.

**Edilizia ed urbanistica – Vincoli paesaggistici – Domande di sanatoria di opere abusive – Inoperatività del silenzio-assenso – Inapplicabilità del regime semplificato di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica - Fattispecie**

Tar Molise, Sez. I, 17 novembre 2022, n. 431 – Gaviano, pres.; Avino, est.

Nei procedimenti di sanatoria di opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico il mancato rispetto, da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, dei termini perentori previsti dall’art 167, comma 5°, del D.lgs. n. 42/2004, non dà

luogo alla formazione di una fattispecie di silenzio tra pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 17 *bis* della L. n. 241/1990.

Il regime semplificato di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 11 del d.P.R. n. 31/2017, ivi compreso il connesso meccanismo di silenzio-assenso, non è applicabile ai procedimenti di sanatoria, dovendosi intendere circoscritto all'assentimento dell'autorizzazione paesaggistica prodromica all'esecuzione di interventi di lieve entità non ancora compiuti.

**Ordinanze contingibili e urgenti – Presupposti e requisiti - Situazione straordinaria fonte di pericolo per l'incolumità pubblica – Temporaneità del provvedimento –**

Tar Molise, Sez. I, 30 novembre 2022, n. 453 – Gaviano, pres.; Avino, est.

L'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità per il Sindaco di adottare provvedimenti contingibili e urgenti per il tempo strettamente necessario a fronteggiare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza. È pertanto illegittima l'ordinanza contingibile e urgente emanata in assenza di una condizione straordinaria di pericolo per l'incolumità pubblica, oppure senza essere munita di un termine finale di efficacia (nel caso di specie è stata annullata l'ordinanza sindacale che aveva autorizzato, senza nemmeno dettare un termine finale, l'abbattibilità generalizzata di una specie di animali ritenuti pericolosi - cinghiali - sulla base dell'avvistamento di un solo esemplare di essi, apparso in un'unica occasione e senza generare minaccia per alcun essere umano).

**Sanità – Strutture private accreditate con il servizio sanitario nazionale e regionale – Rientro disavanzi settore sanitario – Decurtazione del budget annuale – Criterio della spesa storica individuale – Legittimità**

T.A.R. Molise, Sez. I, 27 dicembre 2022, n. 503 – Gaviano, pres.; Scalise, est.

Il criterio di determinazione del *budget* individuale basato sulla spesa storica, e segnatamente sulla serie storica del fatturato degli ultimi due anni dell'operatore sanitario accreditato, integrato dalla proiezione del fatturato dei mesi immediatamente precedenti lo stanziamento, costituisce un criterio razionale ispirato a una logica di coerenza con la condizione in cui versa il sistema sanitario molisano: è difatti ragionevole che l'Amministrazione, in sede di ripartizione degli importi annuali da stanziare in favore delle varie strutture accreditate, riconosca a ciascuna, con il criterio della spesa storica individuale, un *budget* attentamente calibrato sulla capacità operativa sua propria. Diversamente, d'altra parte, ove venissero concesse risorse superiori alla capacità operativa individuale suffragata dalla spesa storica, ne deriverebbero un'inefficienza sistemica e uno spreco di risorse scarse, le quali rimarrebbero per la detta eccedenza "sterilizzate" (esse sarebbero tenute, cioè, a disposizione di un operatore non effettivamente in grado di utilizzarle, venendo sottratte ad altre strutture sanitarie in grado, invece, di metterle a frutto per accrescere la complessiva offerta sanitaria).

APPENDICE B

DATI STATISTICI RELATIVI

AI RICORSI INTROITATI E ALL'ATTIVITÀ

GIURISDIZIONALE SVOLTA DAL T.A.R. MOLISE PER

L'ANNO 2022

<b>ANDAMENTO DELLA PENDENZA</b>
---------------------------------

RICORSI PENDENTI al 01/01/2022	740*
--------------------------------	------

\*il dato è al lordo delle c.d. false pendenze. Al netto delle quali i pendenti effettivi sono 697

RICORSI DEPOSITATI ANNO 2022	367*
------------------------------	------

\* di cui 6 sono stati annullati in quanto duplicati

<b>RICORSI DEFINITI</b>	
CON SENTENZA	408 <sup>1</sup>
CON SENTENZA BREVE	45
CON ORDINANZA COLLEGIALE	5 <sup>2</sup>
CON DECRETO DECISORIO	21
CON DECRETO PRESIDENZIALE	0
CON DECRETO INGIUNTIVO	0
CON DECRETO COLLEGIALE	0
<b>TOTALE</b>	<b>479</b>

RICORSI PENDENTI AL 31/12/2022	635*
--------------------------------	------

\*dato che depurato delle c.d. false pendenze (11 assegnati a sezione e 1 pronto per essere decretato) è pari a 623

DECREMENTO DELLA PENDENZA ANNO 2022	105 (al lordo delle c.d. false pendenze)
-------------------------------------	--

<b>RICORSI PERVENUTI</b>
--------------------------

<b>RICORSI PERVENUTI PER TIPOLOGIA</b>	
ORDINARI	233 <sup>3</sup>
ACCESSO	18
ELETTORALI	3 <sup>4</sup>
RICORSI AVVERSO IL SILENZIO DELLE PP.AA.	14 <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Il dato comprende n. 9 sentenze che riuniscono più ricorsi (Sent. nn. 85, 103, 104, 118,127, 203, 233, 275, 404 – anno 2021)

<sup>2</sup> Il dato comprende n. 1 ordinanza che dichiara l' incompetenza – Ord. coll. n. 455/2022 – e n. 4 ordinanze che accolgono e nominano commissario ad acta: Ord. nn. 69, 248, 261 e 270 – anno 2022.

<sup>3</sup> Il dato comprende n. 3 ricorsi annullati

<sup>4</sup> N. 1 ex art. 129 c.p.a. e n. 2 ex art. 130 c.p.a.

<sup>5</sup> Il dato comprende 1 ricorso annullato poiché duplicato



OTTEMPERANZA	60 <sup>6</sup>
RICORSI PER INGIUNZIONE	0
RIASSUNZIONE PER INCOMPETENZA	1
RISARCIMENTO DEL DANNO	5
RITO ABBREVIATO	1
RITO APPALTI	20 <sup>7</sup>
TRASPOSIZIONE DA RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO	12
<b>TOTALE</b>	<b>367 (di cui 6 annullati poiché duplicati)</b>

<b>RICORSI DEPOSITATI PER CLASSIFICAZIONE</b>	
ACCESSO AI DOCUMENTI	13
AGRICOLTURA E FORESTE	5
AMBIENTE	24
ANIMALI	0
ANTICHITA'E BELLE ARTI	0
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	19
APPALTI SANITA'	1
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	5
CARABINIERI	3
CLASS ACTION	1
COMMERCIO, ARTIGIANATO	3
COMUNE E PROVINCIA	14
CONCORSI	13
DEMANIO E PATRIMONIO	2
EDILIZIA ED URBANISTICA	48
ELEZIONI	3
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	60 <sup>8</sup>
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	2
FARMACIA	2
ISTRUZIONE	9
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (P.N.R.R.)	2

<sup>6</sup> Il dato comprende 1 ricorso annullato poiché duplicato

<sup>7</sup> Il dato comprende 1 ricorso annullato poiché duplicato

<sup>8</sup> Il dato comprende anche 1 legge pinto

POLIZIA DI STATO	4
PREVIDENZA E ASSISTENZA	3
PROFESSIONI E MESTIERI	8
PUBBLICO IMPIEGO	10
REGIONE	0
SERVIZI PUBBLICI	8
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	87
SICUREZZA PUBBLICA	6
STRANIERI	10
UNIVERSITA'	1
VITTIME DEL DOVERE	1
<b>TOTALE</b>	<b>367<sup>9</sup></b>

<b>RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI</b>	
RICORSI CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA	177 ( di cui 2 annullati perché duplicati)
RICORSI CON RICHIESTA DI DECRETO CAUTELARE URGENTE	26
<b>TOTALE</b>	<b>203</b>

<b>RICORSI PER MOTIVI AGGIUNTI</b>	
MOTIVI AGGIUNTI	42
MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE	27
MOTIVI AGGIUNTI CON RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE E DECRETO CAUTELARE URGENTE	4
<b>TOTALE</b>	<b>73</b>

<b>RICORSI INCIDENTALI</b>	
RICORSI INCIDENTALI	4

<b>PROVVEDIMENTI PUBBLICATI</b>	
SENTENZE	402 <sup>10</sup>

<sup>9</sup> Il dato comprende n. 6 ricorsi annullati in quanto duplicati

<sup>10</sup> Il dato comprende anche 6 provvedimenti che non definiscono il giudizio

DISPOSITIVO DI SENTENZA	1
SENTENZE BREVI	45
DECRETI DECISORI	21
ORDINANZE CAUTELARI	115
DECRETI CAUTELARI	31 <sup>11</sup>
DECRETI COLLEGIALI	2
ORDINANZE COLLEGIALI	55
DECRETI PRESIDENZIALI	101
ORDINANZE PRESIDENZIALI	2
<b>TOTALE PROVVEDIMENTI</b>	<b>775</b>

**ESITI RICORSI**

<b>ESITI RICORSI SENTENZIATI</b>	
ACCOGLIE	77 <sup>12</sup>
ACCOGLIE PARZIALMENTE/ACCOGLIE PARZIALMENTE NEI TERMINI IN MOTIVAZIONE/ACCOGLIE E RESPINGE	13
ACCOGLIE E NOMINA COMMISSARIO AD ACTA/ACCOGLIE E RESPINGE NOMINA COMMISSARIO AD ACTA	51
RESPINGE	133 <sup>13</sup>
DICHIARA IMPROCEDIBILE	47
DICHIARA IMPROCEDIBILE E RESPINGE SUI MOTIVI AGGIUNTI	19
DICHIARA IMPROCEDIBILE E ACCOGLIE SUI MOTIVI AGGIUNTI	2
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE	33
DICHIARA INAMMISSIBILE/IRRICEVIBILE	15
DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE	2
DICHIARA ESTINTO	8
PRENDE ATTO RINUNZIA	1
DICHIARA IRRICEVIBILE	1

<sup>11</sup> Il dato comprende anche n. 1 decreto cautelare *ante causam* di rigetto n. 9/2022 al quale non è seguito il deposito del ricorso.

<sup>12</sup> Il dato comprende esiti plurimi comunque riconducibili all'accoglimento del ricorso

<sup>13</sup> Il dato comprende esiti plurimi comunque riconducibili al rigetto del ricorso

<b>TOTALE</b>	<b>402</b>
---------------	------------

<b>ESITI RICORSI SENTENZIATI – SENTENZE BREVI</b>	
ACCOGLIE	11
ACCOGLIE PARZIALMENTE	8
RESPINGE/RESPINGE E DICHIARA INAMMISSIBILE	17
DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE	2
DICHIARA DIFETTO DI GIURISDIZIONE	2
DICHIARA IMPROCEDIBILE PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE	1
DICHIARA INAMMISSIBILE	4
<b>TOTALE</b>	<b>45</b>

<b>ESITI ALTRI PROVVEDIMENTI PUBBLICATI</b>
---

<b>ESITI ORDINANZE CAUTELARI</b>	
ACCOGLIE FISSA UDIENZA PUBBLICA/FISSA CAMERA DI CONSIGLIO	23
RESPINGE	58
RESPINGE/INTERLOCUTORIA E FISSA CAMERA DI CONSIGLIO/UDIENZA PUBBLICA	28 <sup>14</sup>
FISSA UDIENZA PUBBLICA	4
DICHIARA INAMMISSIBILE	1
RINVIO ALTRA DATA	1
<b>TOTALE</b>	<b>115</b>

<b>ESITI DECRETI CAUTELARI</b>	
ACCOGLIE E FISSA CAMERA DI CONSIGLIO	11
RESPINGE E FISSA CAMERA DI CONSIGLIO	18
ACCOGLIE-RESPINGE E FISSA CAMERA DI CONSIGLIO	1
<b>TOTALE</b>	<b>30</b>

<sup>14</sup> Il dato comprende anche pronunce di tipo solo interlocutorio